

Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione gestione territoriale ambientale e del verde
U.O. Programmazione e realizzazione del verde
Via di Porta Metronia 2 - 00183 Roma

Oggetto: Istanza di annullamento ex art. 21 nonies legge n. 241/1990 o di revoca ex art. 21 quinquies legge n. 241/1990 della determinazione dirigenziale QI/228/2017 e dell'avviso pubblico per la ricerca di associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività gratuite relative al servizio di supporto alla vigilanza nelle ville, parchi e giardini cittadini di Roma.

Scrivo la presente in nome e per conto del CESV Centro Servizio per il Volontariato del Lazio, in persona del presidente e legale rappresentante *pro-tempore* dott.ssa Paola Capoleva, e della SPES Associazione Promozione e Solidarietà, in persona del presidente e legale rappresentante *pro-tempore* dott. Renzo Razzano, Centri di servizio del volontariato della Regione Lazio ai sensi dell'art. 15 legge n. 266/1991, al fine di richiedere a Codesta Amministrazione di **disporre l'annullamento o la revoca degli atti sopra indicati, che risultano affetti da evidenti vizi di legittimità.**

L'Avviso pubblico per la ricerca di associazioni di volontariato a cui affidare gratuitamente lo svolgimento di attività di custodia e di vigilanza di un amplissimo numero di parchi e ville cittadine, pur presentandosi formalmente come riferito ad attività di "supporto collaborativo" alle ordinarie funzioni di vigilanza delle aree verdi, in realtà - per l'ampiezza delle attività previste e per il numero delle aree verdi interessate - risulta **interamente sostitutivo delle ordinarie funzioni ed attività devolute all'amministrazione comunale,** tenuta a svolgerle principalmente facendo ricorso agli uffici e al personale preposto, ovvero, sussistendone le ragioni, avvalendosi di operatori economici terzi scelti attraverso il rispetto delle regole concorrenziali dell'evidenza pubblica.

E infatti non si può certo qualificare come residuale il ricorso all'attività gratuita delle associazioni di volontariato in ben 31 ville ed aree verdi tra le maggiori e più importanti

della città (basta scorrere l'elenco: Villa Borghese, Villa Ada, Villa Sciarra, Giardini del Quirinale, Villa Celimontana, Villa Carpegna e molte altre parimenti significative).

Né può considerarsi di mero supporto un'attività di vigilanza e custodia consistente, tra l'altro, nella apertura e chiusura dei cancelli delle ville, nella custodia e conservazione delle chiavi, nella cura del deflusso delle persone alla chiusura della villa, nella denuncia e segnalazione alle autorità di eventuali situazioni di rischio.

Né tantomeno può configurarsi un servizio di supporto il ricorso all'attività gratuita delle associazioni di volontariato per un arco continuativo di 24 mesi e per tutti i giorni dell'anno senza soluzione di continuità (si veda pag. 6 dell'avviso pubblico in cui si precisa che lo svolgimento del servizio "dovrà essere garantito tutti i giorni della settimana compreso i giorni festivi").

Il ricorso in via sostitutiva alle associazioni di volontariato previsto nell'avviso pubblico per lo svolgimento di ordinarie attività e servizi rimessi all'amministrazione comunale, in via diretta mediante le proprie articolate risorse ed in via mediata tramite l'affidamento di servizi, attività e servizi finanziati mediante un prelievo fiscale tra i più onerosi d'Italia, risulta illegittimo sotto numerosi fondamentali profili.

Volendosi limitare agli aspetti di maggiore rilievo per il mondo del volontariato, occorre rilevare che il ricorso sostitutivo e massivo al "lavoro gratuito" delle organizzazioni di volontariato risulta gravemente distorsivo rispetto alla natura del volontariato e al corretto rapporto che deve sussistere tra quest'ultime e le istituzioni pubbliche.

L'attività di volontariato infatti è **l'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro neanche indiretto, **esclusivamente per fini di solidarietà** (artt. 2 e 3 legge n. 266/1991).

Nel rapporto con l'ente locale il ruolo svolto dalle organizzazioni di volontariato deve essere di supporto collaborativo ma non certo sostitutivo delle ordinarie prestazioni a cui è tenuto l'ente locale secondo le modalità sopra citate.

Nel caso in esame, come si è avuto modo di rilevare, con l'avviso pubblico in questione si assiste all'abdicazione da parte di Roma Capitale all'esercizio delle ordinarie attività e servizi in materia di custodia, manutenzione e sicurezza dei parchi pubblici cittadini, e ad alla inaccettabile confusione e sovrapposizione dei compiti demandati all'ente locale rispetto a quelli esercitabili mediante convenzioni con enti di volontariato, in palese violazione dei principi cui deve essere improntata l'attività di volontariato ed in particolare degli artt. 2 e 3 della legge quadro (legge n. 266/1991).

Da un lato infatti si verifica una surrettizia professionalizzazione dell'attività di volontariato, in contrasto con il requisito della spontaneità, dall'altro risulta insussistente

la finalità di solidarietà dell'attività di volontariato, posto che nel caso di specie si tratta di servizi di ordinaria custodia, manutenzione e sicurezza dei parchi cittadini.

La "professionalizzazione" dell'attività di volontariato determinata dal Comune di Roma con l'avviso pubblico in questione risulta indotta unicamente dalla gratuità dell'attività svolta e non già dalle competenze ed esperienze accumulate dalle associazioni di volontariato.

Ciò determina una evidente violazione della normativa di tutela del lavoro ed introduce pratiche di ricorso scorretto al lavoro gratuito, in concorrenza sleale con gli operatori che svolgono abitualmente tale tipo di attività, anche per fini di inserimento al lavoro di categorie di soggetti svantaggiati.

Viene inoltre in rilievo l'evidente carenza di istruttoria che vizia la decisione dell'amministrazione comunale di rivolgersi all'opera gratuita delle organizzazioni di volontariato in maniera così massiva e per un numero così rilevante di Parchi e Ville pubbliche. Sarebbe stato infatti preciso onere dell'amministrazione esaminare in modo approfondito ciascuna situazione e verificare caso per caso la necessità e la concreta possibilità di fare ricorso alle risorse interne, ovvero all'affidamento all'esterno del servizio mediante selezione con evidenza pubblica di un operatore economico per lo svolgimento di determinati servizi e, solo in via residuale ed accessoria, fare eventualmente ricorso all'operato di associazioni di volontariato per attività aventi finalità di solidarietà sociale.

Nulla di ciò si rinviene nella determina dirigenziale in oggetto.

Anche sotto tali profili gli atti indicati dunque appaiono illegittimi.

Sulla base di quanto esposto, **si chiede che Codesta Amministrazione disponga l'annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies legge n. 241/1990 o la revoca ex art. 21 quinques legge n. 241/1990 della determinazione dirigenziale Q1/228/2017 e dell'avviso pubblico prot. Q1 13887 del 9.3.2017, pubblicati in data 10.3.2017, per la ricerca di associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività gratuite relative al servizio di supporto alla vigilanza nelle ville, parchi e giardini cittadini di Roma.**

In caso di mancato riscontro entro 8 giorni dal ricevimento della presente, sarò costretto a dare corso al mandato conferito promuovendo ricorso giurisdizionale al TAR Lazio al fine di ottenere l'annullamento degli atti indicati.

Distinti saluti

Avv. Stefano Rossi